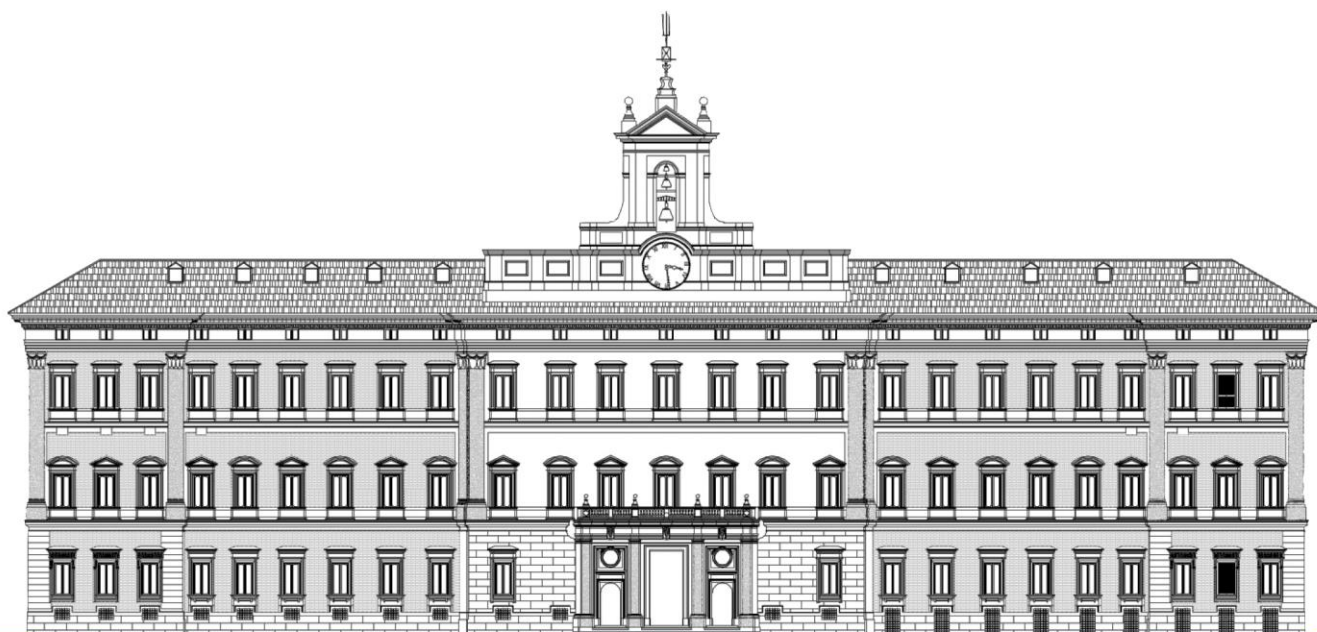




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 338 e abb.

Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali

N. 28 – 24 gennaio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 338 e abb.

Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali

N. 28 – 24 gennaio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 13.....	- 4 -
EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	338 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	No
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrici per la	Varchi e Bisà
Commissione di merito:	
Gruppo:	FDI e Lega
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione (Giustizia) in sede referente, identico al testo iniziale dell'AC 388, individuato quale testo base e sul quale non sono stati approvati emendamenti.

Il testo ora in esame è identico all'AC 3179-A/R della XVIII legislatura, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato (AS 2419 della XVIII legislatura), che non ne ha tuttavia concluso l'esame prima della fine della legislatura.

Nel corso dell'esame parlamentare dell'AC 3179, la V Commissione in sede consultiva (seduta del 27 luglio 2021) ha espresso parere favorevole con condizioni ex art. 81 Cost.

Le condizioni poste dalla Commissione Bilancio **sono tutte state recepite** nel corso dell'*iter* parlamentare.

In particolare le stesse erano volte a:

- escludere dall'applicazione della nuova disciplina sull'equo compenso le società veicolo di cartolarizzazione, le società a partecipazione pubblica e le prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione (art. 2, comma 1 e comma 3);
- escludere espressamente la corresponsione di rimborsi spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10, comma 5);
- escludere l'applicabilità della nuova disciplina alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge (art. 11, commi 1 e 2);
- introdurre una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

Si evidenzia che dette condizioni risultano tutte recepite nel testo ora all'esame.

Dopo l'approvazione in prima lettura, l'atto è stato trasmesso, come detto, al Senato (AS 2149, XVIII leg). Su tale testo – identico, come detto, al testo ora in esame – è stata presentata una relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata (seduta della 5^a Commissione Bilancio del Senato del 5 aprile 2022).

Nella seduta del 12 aprile 2022, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sull'AS 2419.

La predetta **relazione tecnica di passaggio risulta tuttora utilizzabile** per la verifica delle quantificazioni del testo ora in esame.

La proposta di legge in esame, infatti, essendo di iniziativa parlamentare, non è corredata di una propria relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla predetta relazione tecnica della scorsa legislatura e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 13

Equo compenso delle prestazioni professionali

Le norme definiscono l'equo compenso come il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [articolo 1, comma 1, lett. a)];
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [articolo 1, comma 1, lett. b)];
- per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4¹, da un emanando decreto del Ministro dello sviluppo economico² [articolo 1, lett. c)].

Le norme si applicano ai rapporti professionali di prestazione d'opera intellettuale³ regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo,

¹ Che svolgono professioni, non organizzate in ordini o collegi, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi ed esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

² Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

³ Di cui all'articolo 2230 del codice civile.

purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate. La legge si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società a partecipazione pubblica e degli agenti della riscossione e non si applica alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione (articolo 2).

L'esclusione delle prestazioni rese alle società veicolo di cartolarizzazione e agli agenti della riscossione recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione nella scorsa legislatura.

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata: la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il professionista può chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito, se non equo (articolo 3).

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (articolo 4).

È facoltà delle imprese adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).

Si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Sono definiti i compiti dell'Osservatorio e si prevede che ai suoi componenti non spetti alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto (articolo 10).

Si rammenta che l'attuale formulazione della clausola di esclusione dei compensi recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione nella scorsa legislatura.

Le disposizioni non si applicano alle convenzioni già in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge (articolo 11).

L'esclusione dell'applicabilità della presente disciplina agli accordi già in essere (ossia la sua applicabilità solo ai nuovi accordi) recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione nella scorsa legislatura.

Vengono abrogate sia le disposizioni che avevano fissato una disciplina di tenore del tutto analogo a quella attualmente proposta ma limitata ai soli avvocati (articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148) sia la disposizione che aveva abrogato (innominatamente) le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223]. A tutte le disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (articolo 12).

Si prevede, infine, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 13).

L'inserimento di una generale clausola di invarianza recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione nella scorsa legislatura.

La **relazione tecnica** riferita all'identico testo della XVIII legislatura (RT di passaggio positivamente verificata su AS 2419, seduta della 5^a Commissione Bilancio del Senato del 5 aprile 2022) non ascriveva ad alcuna delle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, in particolare, secondo quanto riferito dalla RT: l'articolo 1, di natura descrittiva, individua i soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto; l'articolo 2 non incide su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato; l'articolo 3 e l'articolo 5 hanno carattere precettivo-ordinamentale; l'articolo 4 prevede, per i giudici, adempimenti, di natura istituzionale, che potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; gli articoli da 6 a 9 hanno natura precettiva e procedurale; sull'articolo 10, che disciplina la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, la relazione tecnica informa che gli adempimenti e la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento potranno essere fronteggiate mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; l'articolo 11 è norma di natura ordinamentale che disciplina l'efficacia temporale della riforma; l'articolo 12 abroga articoli e disposizioni oramai inseriti nella presente legge per tutte le categorie di professionisti, mirando, quindi, ad un'omogeneizzazione della materia; l'articolo 13 (clausola di invarianza, della quale si ripete il contenuto) non è oggetto di specifiche valutazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che:

- la disciplina dell'equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina – prevista per le prestazioni professionali degli avvocati (art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall'articolo 12 della proposta di legge ora in esame) – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

- la proposta di legge ora in esame riproduce il contenuto di un'identica proposta della scorsa legislatura (AC 3179 – AS 2149, XVIII leg), approvata dalla Camera in prima lettura e trasmessa al Senato, che però non ne ha completato l'esame prima della conclusione della legislatura: dopo l'*iter* in prima lettura tutte le condizioni poste dalla Commissione Bilancio della Camera in sede consultiva ai sensi dell'articolo 81 Costituzione sono state recepite e la relazione tecnica di passaggio non ha ascritto effetti finanziari ad alcuna delle norme in esame. Da ultimo, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sull'AS 2419 (seduta del 12 aprile 2022);

- le modificazioni inserite nel predetto *iter* parlamentare sono state volte ad escludere potenziali profili di onerosità per le amministrazioni pubbliche.

In merito ai predetti profili, non si hanno quindi osservazioni da formulare.

Con specifico riferimento alla costituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, si prende atto altresì che il testo esclude la corresponsione di compensi ed emolumenti e che la relazione tecnica presentata nella precedente legislatura informava che gli adempimenti e la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento potevano essere fronteggiate mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; peraltro, anche in relazione al tempo trascorso, andrebbe confermata tale neutralità con riguardo alle risorse attualmente disponibili nonché la circostanza che l'utilizzo delle stesse non determini implicazioni di carattere organizzativo sulle strutture interessate, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria si evidenzia che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non si hanno osservazioni da formulare.